



Bruxelles, 9 febbraio 2026
(OR. en)

5824/26
ADD 1

LIMITE

COPEN 26
DROIPEN 13
JAI 121
ENV 72
RELEX 116
COSCE 4

Fascicolo interistituzionale:
2025/0244(NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale

**Riserva relativa alla definizione di taluni termini nell'ambito della convenzione
del Consiglio d'Europa sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale**

Conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, della convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale ("convenzione"), l'Unione europea dichiara che, per i suoi Stati membri, le nozioni di "legislazione interna, regolamento, disposizione amministrativa o decisione adottata da un'autorità competente volta a proteggere l'ambiente" utilizzate per definire il termine "illecito" di cui all'articolo 3, lettera a), della convenzione designano un atto legislativo dell'Unione che contribuisce al perseguimento di uno degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale di cui all'articolo 191, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché un atto legislativo, un regolamento o una disposizione amministrativa di uno Stato membro dell'Unione europea o una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, che dà attuazione alla pertinente legislazione dell'Unione, anche quando le norme nazionali vanno al di là delle prescrizioni minime stabilite dalla legislazione dell'Unione. Lo stesso significato si applica alle nozioni di "legislazione interna" e di "disposizioni interne" utilizzate per definire la condotta pertinente ai sensi degli articoli 14, 19, 20, 21, 26, 29 e 30 della convenzione. Inoltre, le nozioni di "protetto" e "prescrizione" utilizzate ai fini della definizione della condotta pertinente ai sensi degli articoli 13, 22, 27, 28 e 29 della convenzione sono interpretate conformemente alla legislazione interna, come sopra definita. La presente riserva non pregiudica eventuali riserve o dichiarazioni che gli Stati membri vogliano formulare individualmente, ove consentito.
